N. R.G. [redacted]/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Immigrazione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.3.2026, visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 9.3.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al Nr. [redacted] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, promossa da:

[redacted]

- parte ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (Avvocatura Distrettuale dello Stato)

- parte resistente -

e con l0intervento del Pubblico Ministero in sede

Oggetto: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba695d9daacc3628de7dc2587145a

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 03.11.2025 [redacted] decreto di esser[illegible] discendente di [redacted] nato a [redacted] a il [redacted] e poi emigrato in Argentina, ha precisato che l'avo non si era mai naturalizzato e, dunque, aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti,

A sostegno della propria domanda, ha dedotto e documentato quanto segue (cfr. l'atto introduttivo):

- il ricorrente "*è nipote del sig.* [redacted], *cittadino italiano, … nato in* [redacted], *Prov. di Macerata, il* [redacted]";

- [redacted] "*mai si naturalizzava argentino*";

- [redacted] ha contratto matrimonio con "[redacted]";

- dall'unione coniugale di [redacted] è nato "[redacted]";

- dall'unione di [redacted] e "[redacted]" è nato "[redacted]".

L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, premettendo di non aver "*ricevuto dalle Amministrazioni competenti elementi istruttori relativi alla fattispecie dedotta da parte ricorrente*", ha rilevato l'"*inammissibilità del ricorso per sopravvenuta novella ratione temporis applicabile: D.L. 36\2025*", ha eccepito la decadenza dalla produzione documentale, ove non effettuata in allegato al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite "*in caso di riconoscimento della cittadinanza*". (cfr., al riguardo, la comparsa di costituzione).

La causa non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza dell'intestato tribunale in quanto il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.2.2017 n. 13 aggiungendo il seguente periodo: "quando l'attore risiede all'estero, le controversie di

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba695d9daacc3628de7dc25871145a

accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".

Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, sicchè, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.

Pertanto, essendo l'avo originario nato a Pollenza, il procedimento è di competenza dell'intestato tribunale, che giudicherà in composizione monocratica.

Quanto all'interesse ad agire, in linea generale può affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno.

Tuttavia, nel caso in esame, la questione appare superata in concreto, tenuto conto della nota situazione di paralisi burocratica in cui versano i consolati italiani in Sud America, che rende impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in tempi ragionevoli.

Infine, l'eccezione di decadenza dalla produzione documentale, ove non effettuata col deposito del ricorso, è inconferente, nel caso di specie, ove tutti i documenti sono stati allegati al ricorso.

Ciò posto il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Occorre premettere che, considerata la data del deposito del ricorso successiva alle ore 23:59 del 27.3.2025, è applicabile al caso di specie la nuova normativa in materia di cittadinanza introdotta con DL 36/2025, sulla quale, di recente, si è espressa la Corte Costituzionale, a seguito di ordinanza di remissione del Tribunale di Torino.

Con comunicato stampa del 12.3.2026, l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha reso noto che le questioni sono state ritenute dal giudice delle leggi in parte infondate e in parte inammissibili.

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba6956d9daacc3628de7dc25871145a

Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano era il nonno dell'odierno ricorrente, con conseguente irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale.

Ciò posto, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr., in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di [redacted] rilasciato dal Comune di [redacted] (MC); il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo; l'estratto dell'atto di matrimonio contratto da [redacted] con [redacted]; il certificato di nascita di [redacted]; il certificato di nascita di [redacted]).

Quanto al riparto sull'onere della prova, la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita la possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009).

In tale ambito, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro, a legislazione invariata, spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.

Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il predetto principio di diritto, hanno enucleato, altresì, ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: 1) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, per esempio integrato da una domanda di

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba695d9daacc3628de7dc25871145a

iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la propria residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento, 2) dagli art. 3 e 4, 16 e seg. e 22 cost, dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti, ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili, il diritto si può perdere per rinuncia, ma purchè volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e, quindi, mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione; 3) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un impiego da un governo estero senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3 del cod. civ. abr, sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

Nel caso di specie nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.

Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio, anche in base alla nuova normativa, la quale non precisa se tale prova debba essere riferita unicamente all'avo o anche a tutti i discendenti.

La lettera della legge e l'interpretazione della giurisprudenza depongono univocamente per l'applicazione delle disposizioni in tema di rinuncia alla cittadinanza solo all'avo, già

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba695d9daacc3628de7dc25871145a

cittadino italiano, senza possibilità di estensione ai discendenti, titolari di una cittadinanza straniera che non avevano mai agito per il riconoscimento della cittadinanza italiana (Corte d'Appello Trieste n. 266/2025.

Ritiene questo giudice di aderire alla suddetta interpretazione, dovendo rilevarsi che se le cause di rinuncia o perdita della cittadinanza italiana presuppongono un atto consapevole e volontario, conseguentemente, tale volontà è difficilmente ravvisabile in capo a soggetti che mai hanno esercitato la cittadinanza italiana, avendo riconosciuta unicamente la cittadinanza straniera.

In conclusione:

- il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento;

- deve, quindi, essere dichiarato il diritto di [redacted] al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*;

- le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni giuridiche e di competenza ad essa sottese, ed in considerazione, altresì, dell'elevatissimo numero di domande che notoriamente gravano sugli uffici consolari competenti, specie nei Paesi - come il Brasile e l'Argentina - in cui vivono milioni di discendenti di emigrati italiani all'estero.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

DICHIARA

-la sussistenza in capo a [redacted] del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per tutte le considerazioni di cui in motivazione.

ORDINA

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba695d9daacc3628de7dc2587145a

-al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni nei registri dello stato civile e di provvedere alle comunicazioni in favore delle Autorità consolari competenti;

-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

-dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede..

ANCONA 19/03/2026

Il Giudice

dott. Roberta Casoli

(atto sottoscritto digitalmente)

Firmato Da: ROBERTA CASOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a7ba695d9daacc3628de7dc25871145a